

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.
ALLIATA: Espletamento delle pratiche di pensioni di guerra. (3228)	21807
ALLIATA: Borse di studio a favore di studenti universitari reduci. (3071)	21808
ALMIRANTE E MIEVILLE: Operazioni di compensazione privata. (2944)	21808
ALMIRANTE: Licenziamento dei salariati civili in servizio presso le forze armate. (3052)	21809
ARATA ED ALTRI: Provvedimenti a favore degli agricoltori della zona di Valtidone (Piacenza), danneggiati dal nubifragio del 25 e 26 giugno 1950. (3082)	21809
CARPANO MAGLIOLI E AUDISIO: Provvedimenti economici in favore degli agenti di pubblica sicurezza. (3175)	21810
CLOCCHIATTI: Situazione di due operai in servizio presso l'Arsenale di Piacenza. (3089)	21811
COLITTO: Incarichi e supplenze di educazione fisica. (3111)	21811
DONATINI: Completamento dei lavori di ricostruzione del castello « La Rocca » di Firenzuola. (3188)	21812
PERRONE CAPANO: Situazione scolastica in Val d'Aosta. (3055)	21812
PINO: Commissione per gli esami di compimento superiore e inferiore a Messina. (2683)	21813
SALVATORE: Miglioramenti economici al personale dell'U. N. S. E. A. (2211)	21813
SAMMARTINO: Riattamento della strada provinciale nel tratto Cassino-Venafro (Campobasso). (3114)	21814
SAMMARTINO: Opere pubbliche nel comune di Trivento nel Molise. (3122)	21814

ALLIATA. — *Al Ministero del tesoro.* — « Per sapere se — tenuto conto del fatto che le pratiche relative alle concessioni di pensioni di guerra si accumulano sempre più con vivo disappunto di coloro che a tali concessioni hanno diritto — non ritenga opportuno ripristinare il regio decreto-legge 2 di-

cembre 1943, n. 12-B, che decentrava alle Commissioni provinciali (degli Uffici provinciali del Tesoro presso le Intendenze di finanza) le liquidazioni provvisorie delle pensioni di guerra.

« L'interrogante tanto chiede di sapere, poiché risultando che dette Commissioni assolsero così bene il delicato servizio da evitare l'ingorgo di pratiche, che tutto lascia presumere che il loro ripristino servirebbe, nel giro di alcuni mesi, a smaltire le domande giacenti presso il Ministero e quindi ad andare incontro alle necessità dei mutilati di guerra ». (3228).

RISPOSTA. — « Il proposto decentramento dei servizi delle pensioni di guerra non appare convenientemente attuabile poiché richiederebbe una efficiente organizzazione per numero e per qualità del personale ed inoltre per impiego di mezzi adeguati.

« Occorrerebbe infatti disporre di funzionari esperti per la direzione e per l'attività dei singoli uffici periferici, istituire al centro organi di collegamento per seguirne, controllarne ed riassumerne l'opera, creare nuovi organismi di consulenza quando si volesse affidare agli uffici decentrati la facoltà di liquidare direttamente, accorgimento questo che non sembra consigliabile dato che ne risulterebbe compromessa l'unità di indirizzo nella interpretazione e nella applicazione della legge verso tutti i pensionandi.

« Si osserva poi che non tutti i documenti sono disponibili *in loco* e sovente, come per gli atti sanitari e per le informazioni, occorre richiederli agli ospedali di ricovero ed alle autorità nei luoghi di residenza temporanea degli interessati e, per tali incombenze istruttorie, gli uffici periferici verrebbero a trovarsi sullo stesso piano degli uffici centralizzati senza peraltro disporre di personale specializzato che sappia supplire con la propria iniziativa alle lacune della documentazione.

« A riprova delle difficoltà di una congrua organizzazione degli uffici decentrati basterà appellarsi alla esperienza.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1950

« Quasi al termine della prima guerra mondiale furono creati, e soltanto con limitati compiti istruttori sull'accertamento della causa di servizio, gli Uffici provinciali con sede presso ogni prefettura. Eppure, anche con tale restrizione di compiti, i risultati furono assai scarsi a causa, fra l'altro, della impreparazione del personale e della deficienza di collegamento con gli Uffici centrali.

« Altrettanto è accaduto con le Commissioni provinciali, istituite nel 1943 al tempo della crisi costituzionale e che funzionarono nelle provincie del Sud. Il loro lavoro si dovette tutto revisionare ed ancora oggi si ha occasione di registrare le conseguenze delle condizioni di fretteolosità e di impreparazione tecnica in cui fu compiuto.

« Ripetutamente, negli ultimi tempi, si sono susseguite analoghe proposte di decentramento che non hanno avuto seguito per conclamata inattuabilità.

« Ad ogni modo la radicale soluzione dell'assillante problema delle pensioni di guerra può conseguirsi per altre vie, avendo riguardo al quadro complessivo delle impellenti esigenze dei servizi.

« Il rafforzamento del personale, l'assegnazione di nuove sedi, l'approntamento di mezzi finanziari adeguati al rilevante incremento produttivo che si tende sempre più a conseguire, sono le premesse insostituibili per attuare un ritmo di lavoro che assicuri, in un tempo relativamente breve, il soddisfacimento delle legittime aspirazioni delle numerosissime vittime di guerra ».

Il Sottosegretario di Stato
CHIARAMELLO.

ALLIATA DI MONTEREALE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se — tenuto presente che per l'anno accademico 1949-50, i fondi stanziati per l'assegnazione di borse di studio a studenti reduci e assimilati bisognosi e meritevoli, iscritti all'Università di Roma, sono stati sensibilmente ridotti a nove milioni di lire da ventisette milioni del precedente esercizio finanziario — e tenuto conto delle richieste avanzate, sia dall'Università di Roma e sia dalle altre Università italiane per indurre il Ministero ad aumentare le rispettive erogazioni in oggetto — non ritenga necessario intervenire affinché detti fondi, mediante opportuno storno da un capitolo all'altro del bilancio della pubblica istruzione, siano aumentati, e ciò anche in considerazione del fatto che molti degli studenti beneficiati da

tali borse sono figli della Venezia Giulia e della Dalmazia irredenta ». (3071).

RISPOSTA. — « L'anno accademico 1949-50 è stato il quinto anno in cui è stata praticata l'assistenza straordinaria in favore di reduci ed assimilati.

« Un considerevole numero di beneficiati, negli anni precedenti ha avuto la possibilità di portare a compimento gli studi universitari; ragione per cui si è verificata una notevole diminuzione di studenti assistibili.

« In proporzione a tale diminuzione di assistibili, sono stati gradualmente diminuiti i fondi stanziati in bilancio per detto scopo: esercizio finanziario 1947-48 lire 200.000.000; esercizio finanziario 1948-49 lire 180.000.000; esercizio finanziario 1949-50 lire 140.000.000.

« Per quest'ultimo esercizio finanziario il fondo di lire 140 milioni, stanziato in un primo tempo, fu decurtato di lire 50 milioni, in sede di approvazione del bilancio, dal Parlamento; così che, per l'assistenza ai reduci universitari, rimasero disponibili solamente 90 milioni che il Ministero distribuì, proporzionalmente fra le varie Università ed istituti superiori, in base ai dati forniti dalle Università stesse circa il numero degli assistibili.

« Per l'esercizio finanziario in corso il fondo è stato ulteriormente ridotto a lire 60 milioni.

« Non vi è, d'altronde, alcuna possibilità di stornare fondi da altri capitoli, in quanto le somme stanziare in ciascun capitolo sono appena sufficienti per provvedere agli scopi cui sono destinate.

« D'altra parte la quasi totalità delle Università non ha sollevato obiezioni di sorta ritenendo finora sufficienti le somme assegnate dal Ministero.

« Per quanto concerne, in particolare, l'Università di Roma, si fa osservare che, con la somma di 9 milioni ad essa assegnata nel decorso esercizio finanziario, ove si sia tenuto debito conto del merito scolastico, dei concorrenti, la detta Università avrebbe dovuto essere in grado di poter concedere l'assistenza ai reduci veramente capaci e meritevoli ».

Il Ministro
GONELLA.

ALMIRANTE E MIEVILLE. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — « Per conoscere se sia esatto che, a datare dal 1° maggio 1950, con un provvedimento di carattere interno, il Ministero del commercio

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1950

con l'estero ha disposto che sulle operazioni di compensazione privata l'operatore debba pagare anticipatamente alla Banca d'Italia, per l'Ufficio italiano cambi, il 0,60 per cento tanto in entrata quanto in uscita; mentre in precedenza le stesse operazioni avevano luogo, tramite licenza del Ministero delle finanze e benessere bancario, attraverso il versamento, ad operazione avvenuta del tre per mille; e per conoscere, altresì, quale sia la destinazione e come sia stato organizzato il controllo degli ingenti fondi in tal modo in-troitati ». (2944).

RISPOSTA. — In effetti anteriormente alla emanazione del decreto interministeriale 5 marzo 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 1949, le operazioni di compensazione privata erano autorizzate mediante licenze rilasciate dal Ministero delle finanze e il relativo controllo valutario era affidato alle banche agenti che provvedevano al rilascio di benessere per la sola partita in esportazione.

« Il citato provvedimento, che fu dettato dalla necessità di evitare alcuni inconvenienti ed abusi, dispose che i relativi benessere fossero rilasciati dall'Ufficio italiano dei cambi non soltanto per le partite in esportazione, ma anche per quelle in importazione, in guisa da consentire un più efficiente e tempestivo controllo delle operazioni in argomento.

« Si rese conseguentemente necessario determinare che la Commissione del Cambital fosse applicata alle due distinte operazioni (importazione ed esportazione) cui dà luogo ogni singola compensazione. In proposito giova ricordare che:

a) nell'aprile dell'anno in corso il Cambital provvede a perequare e ridurre, nella misura uniforme del 0,60 per cento, le commissioni che anteriormente venivano applicate con aliquote diverse fino a raggiungere — in taluni casi — la misura dell'1 per cento;

b) l'esonerano dall'applicazione della provvigione a favore di coloro che importavano attraverso le compensazioni private costituiva un non fondato beneficio che codesti operatori avevano rispetto a tutti gli altri importatori che non operavano attraverso le compensazioni.

« La commissione viene attualmente percepita all'atto della consegna dei relativi benessere agli operatori, ed è ripartita in eguale misura tra l'U.I.C. e la Filiale della Banca d'Italia designata al controllo delle operazioni.

« Le commissioni corrisposte dagli operatori costituiscono ovviamente in parte corrispettivo delle spese occorrenti per il rilascio di prescritti benessere e in parte concorrono a sostenere le spese per i controlli delle operazioni di compensazione; la parte di dette commissioni che spetta al Cambital rientra tra le normali entrate dell'Ente, il quale per statuto è sottoposto alla vigilanza ed al controllo dello Stato, che l'esercita attraverso il Collegio sindacale del quale fanno parte un rappresentante del Tesoro ed uno della Corte dei conti ».

Il Ministro
LOMBARDO.

ALMIRANTE. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere i criteri con cui è stato disposto l'immediato licenziamento di tutti i salariati civili (barbieri) in servizio presso le Forze armate dello Stato, gettando sul lastrico alcune centinaia di famiglie, e se intende provvedere in merito ». (3052).

RISPOSTA. — « Con circolare in data 11 maggio 1950 è stato disposto che, a decorrere dal 15 stesso mese, il servizio barbieri presso i Corpi dell'Esercito non venga più disimpegnato da salariati di questa Amministrazione ma sia affidato esclusivamente ad appaltatori civili mediante convenzioni o licitazioni private. In conseguenza, con la predetta circolare, è stato disposto il licenziamento, per soppressione di servizi, degli operai attualmente adibiti a mansioni di barbieri, licenziamento del tutto regolare, in quanto previsto dal punto 4, lettera A), dell'articolo 60 del testo unico sui salariati dello Stato.

« Detta disposizione è stata successivamente modificata nel senso che i salariati già assunti con mansioni di barbieri, che non ottengano l'appalto del servizio o, comunque, non siano assorbiti dagli appaltatori del servizio stesso, possano non essere licenziati qualora accettino di essere adibiti ad altre mansioni presso gli enti di appartenenza o presso altri enti dell'Esercito ».

Il Ministro
PACCIARDI.

ARATA, CLOCCHIATI, MARENGHI E MOLINAROLI. — *Ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — « Per sapere quali provvedimenti il Governo intenda disporre per alleviare i disastrosi effetti del nubifragio che nella notte dal 25 al 26 giugno ebbe a colpire larghe zone dell'Alta

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1950

Valtidone, nei comuni di Nibbiano, Caminata, Pecorara, devastandole al punto da distruggere completamente le coltivazioni e in ispecie i vigneti, riducendo alla miseria ed alla fame centinaia di famiglie ». (3082).

RISPOSTA. — « Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste non ha la possibilità di adottare particolari provvedimenti a favore degli agricoltori della zona di Valtidone, nei comuni di Nibbiano, Caminata e Pecorara (Piacenza), danneggiati dal nubifragio della notte fra il 25 e il 26 giugno 1950, in quanto nello stato di previsione della spesa non vi sono stanziamenti che consentano la erogazione di contributi per danni del genere.

« Tuttavia per le zone dove, nel corso del corrente anno, si sono verificati danni che abbiano compromesso, anche per le future annate, la efficienza produttiva delle aziende agricole, sono state date disposizioni agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, affinché, nel quadro generale dell'applicazione del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1948, n. 31, venissero adottati, nei limiti dei fondi disponibili, criteri preferenziali nei riguardi delle domande di contributo avanzate dagli agricoltori.

« Il Ministero degli interni, il cui potere di intervento nei casi di pubbliche calamità, può consistere soltanto nella immediata assistenza delle famiglie povere, tramite gli Enti comunali di assistenza che provvedono ad erogare sussidi ai bisognosi, ad integrazione di tale assistenza, ha assegnato, d'intesa con il prefetto di Piacenza, un fondo straordinario di tre milioni per i primi soccorsi a favore delle famiglie povere maggiormente colpite dal nubifragio.

« Il Ministero delle finanze, in base all'articolo 47 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, nei casi che per parziali infortuni venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, può concedere una moderazione dell'imposta sui terreni, nonché di quella sui redditi agrari dell'anno, in seguito a presentazione, da parte dei possessori danneggiati, alla competente Intendenza di finanza, entro trenta giorni dall'accaduto infortunio, di apposita domanda, con la indicazione, per ciascuna particella catastale, della quantità e qualità dei frutti perduti e dell'ammontare del loro valore.

« Nel caso, poi, che i danni rivestano carattere duraturo ed abbiano determinato, quindi una diminuzione della potenzialità

produttiva del fondo con cambiamento di coltura che importi un minor reddito imponibile, gli interessati potranno chiedere la revisione, in diminuzione, dell'estimo catastale, a norma dell'articolo 43 del citato testo unico, modificato dall'articolo 22 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589.

« Ciò premesso, si assicura che è stata interessata la Intendenza di finanza competente, perché riferisca se siano state prodotte domande di moderazione d'imposta per danni di natura di quelli segnalati, e precisi, dopo gli opportuni accertamenti sopralluogo, l'entità dei danni medesimi, al fine di poter stabilire se e quali provvedimenti potranno essere adottati, a norma delle citate disposizioni legislative.

« Si precisa, inoltre, che con gli articoli 13 e 14 del disegno di legge sulle perequazione tributaria, presentato al Senato della Repubblica il 2 luglio 1949, sono state proposte particolari agevolazioni a favore dei contribuenti colpiti da infortuni tellurici od atmosferici.

« Con dette norme, infatti, si renderebbe possibile la revisione dei redditi mobiliari, posseduti dai contribuenti stessi, con effetto immediato, dal momento dell'evento dannoso, revisione che avrebbe efficacia per l'imposta di ricchezza mobile e per gli altri tributi mobiliari ».

*Il Ministro dell'agricoltura
e delle foreste*

SEGNÌ.

CARPANO MAGLIOLI E AUDISIO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere le cause della mancata applicazione dei provvedimenti economici in favore degli agenti di pubblica sicurezza. In base al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, *Gazzetta Ufficiale* del 29 novembre 1945, tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137; decreto legislativo luogotenenziale 24 gennaio 1946, n. 136, *Gazzetta Ufficiale* del 9 aprile 1946, n. 83; modificazione dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 384, a decorrere dal 1° novembre 1944 la corresponsione del vitto in natura o in contanti ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri, di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, è estesa ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza; nonché agli allievi guardie di pubblica sicurezza ». (3175).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1950

RISPOSTA. — « Tutti gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza hanno ricevuto quanto era ad essi dovuto in conformità alle disposizioni legislative regolanti la materia.

« Comunque, per poter fornire, una specifica risposta circa la segnalata mancata applicazione dei provvedimenti economici, è necessario che siano precisati i casi in cui tale inadempienza si sarebbe verificata ».

Il Ministro
SCELBA.

CLOCCHIATTI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere le ragioni per cui gli operai Melandri e Silva — già in servizio presso l'Arsenale di Piacenza e poi sospesi in aspettativa di giudizio presso il tribunale di Piacenza — siano stati destinati ad altro Ente, e non più all'Arsenale, all'atto della riassunzione seguita alla sentenza di assoluzione per non aver commesso il reato.

« L'interrogante chiede altresì perché al Melandri e al Silva, riassunti in servizio, non siano state pagate le competenze non riscosse durante il periodo di allontanamento a norma dell'articolo 141 del Regolamento generale » (3089).

RISPOSTA. — « In occasione dello sciopero verificatosi il 2 marzo 1950 presso l'Arsenale di Piacenza, gli operai furono denunciati all'autorità giudiziaria per il reato di violenza, di cui agli articoli 336 e 339 del Codice penale, e sospesi precauzionalmente dall'impiego ai sensi dell'articolo 138 del regolamento generale sui salariati dello Stato, in attesa dell'esito del giudizio penale.

« Risulta che, con sentenza del 26 maggio 1950 del tribunale di Piacenza, il Melandri ed il Silva sono stati assolti per non aver commesso il fatto, ma già dalla fine di aprile questo Ministero aveva provveduto a revocare nei confronti del Melandri la sospensione precauzionale dall'impiego.

« In seguito a tale revoca il Melandri è stato destinato, per ovvie ragioni di opportunità, a prestare servizio presso altro stabilimento militare di Piacenza.

« Successivamente, aderendo ad analoga proposta del Comando militare territoriale di Bologna, questo Ministero ha disposto che, giusta quanto praticato per il Melandri, anche il Silva, all'atto della riassunzione in servizio, venisse trasferito, per le stesse ragioni di opportunità, ad altro ente di Piacenza.

« In conseguenza, il Comando militare territoriale di Bologna ha disposto che il Me-

landri ed il Silva fossero destinati, rispettivamente, a prestare servizio presso il S.O.A.R.E. ed il deposito Pontieri della più volte menzionata città.

« Per quanto si riferisce, poi, al trattamento economico praticato ai predetti operai durante il periodo di sospensione dal servizio, si fa presente che questo Ministero impartì a suo tempo disposizioni al Comando militare territoriale di Bologna perché alle famiglie degli operai in parola fosse corrisposto, fino ad un massimo di 60 giorni, il sussidio alimentare previsto dall'articolo 140 del citato regolamento generale.

« Questo Ministero si è inoltre, riservato di esaminare, non appena fosse venuto in possesso di copia della sentenza dell'autorità giudiziaria, la possibilità di concedere agli operai in questione il trattamento economico previsto dall'articolo 141 del ripetuto regolamento generale, il quale stabilisce che ai salariati imputati di reati nei quali l'Amministrazione sia parte lesa e che in seguito a procedimento disciplinare siano autorizzati a riprendere servizio, venga concesso un sussidio alimentare pari alle competenze che avrebbero percepito durante l'intero periodo di allontanamento, decurtato dall'assegno alimentare corrisposto in base all'articolo 140.

« Senonché, non avendo ricevuto, malgrado le numerose richieste, copia dell'accennata sentenza e non conoscendo se la stessa sia passata in giudicato, questo Ministero non ha ancora potuto decidere se il sussidio in parola possa essere concesso o meno.

« Appena copia della sentenza sarà pervenuta dal Comando militare territoriale di Bologna questo Ministero darà immediatamente corso all'esame della questione ».

Il Ministro
PACCIARDI.

COLITTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritiene inserire, con provvedimento a parte, modificante l'ordinanza 9 maggio 1950, nella categoria di coloro che possono aspirare ad incarichi e supplenze di educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica dell'anno scolastico 1950, anche coloro che frequentarono, con esito favorevole, conseguendo il relativo diploma, il corso nazionale di istruzione premilitare tenuto in Roma nel 1939 » (3111).

RISPOSTA. — « L'ordinanza ministeriale 9 maggio 1950, contenente le norme sul con-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1950

ferimento degli incarichi di insegnamento per l'educazione fisica, consente la presentazione delle relative domande, a chi sia in possesso di attestati di idoneità all'insegnamento di tale disciplina, per incarico, attestati conseguiti mediante la frequenza degli appositi corsi (nazionali e provinciali, informativi e preparatori) indetti dai cessati enti cui era, in passato, devoluta l'incombenza di sovrintendente, di concerto con questo Ministero, all'educazione fisica scolastica.

« È evidente come non possa porsi sullo stesso piano l'istruzione premilitare e l'educazione fisica scolastica, la quale ultima persegue, nell'ambito della scuola, fini del tutto diversi dalla prima, come diversi sono i mezzi con i quali tali fini si realizzano.

« In altri termini, diverso è lo scopo didattico e pedagogico che si persegue nell'ambito della scuola (al quale scopo fu informata la preparazione dei docenti) mediante l'insegnamento dell'educazione fisica, da quello prettamente militare che si perseguiva fuori della scuola nei corsi di preparazione all'istruzione militare e premilitare.

« Il Ministero, pertanto, non può accogliere la proposta sopra formulata ».

Il Ministro
GONELLA.

DONATINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere i motivi per i quali dopo aver provveduto, da anni ormai alla ricostruzione dello storico castello « La Rocca » di Firenzuola nella sua parte esterna, non si è dato corso ai lavori interni indispensabili per poter dare, come fu già segnalato con precedente interrogazione, degna sede al Municipio di quel paese, che, situato al centro della linea gotica, fu completamente raso al suolo dai bombardamenti.

« Va ricordato altresì che ritardandosi ulteriormente la ripresa dei lavori, che presentano carattere di urgenza, la stessa rilevante spesa già sostenuta si risolverebbe in un colpevole sperpero di denaro ». (3188).

RISPOSTA. — « Lo storico castello denominato « La Rocca » di Firenzuola all'atto della sua distruzione avvenuta per cause belliche, era di proprietà privata e sistemato ad albergo.

« La Sovrintendenza ai monumenti, subito dopo la liberazione acquistò l'area e i ruderi dello storico castello, ne ricostruì l'ossatura esterna ripristinando l'originaria veste architettonica e poi consegnò la costruzione al comune di Firenzuola perché ne completasse

le ossature interne ed eseguisse le rifiniture secondo la destinazione da dare alla costruzione.

« La Sovrintendenza intendeva, in un primo tempo, ricavare nella Rocca ricostruita un Museo civico.

« Ma venuti a mancare i fondi, ha sospeso i propri lavori e passato al comune la Rocca così come si trovava ricostruita nell'ossatura e nel motivo esterno.

« L'Ufficio del Genio civile è rimasto sempre estraneo a tali lavori perché non rientravano nella sua competenza.

« Nel frattempo lo stesso Ufficio del Genio civile di Firenze, a richiesta del comune, ha ricostruito il Palazzo comunale a Firenzuola sull'area dove esisteva quello distrutto, in base ad apposito progetto studiato per realizzare una sede rispondente alla razionale distribuzione di tutti i servizi dell'Amministrazione comunale interessata incontrando una spesa di 17 milioni senza la revisione dei prezzi a totale carico dello Stato.

« L'edificio stesso che è stato consegnato ripristinato all'Amministrazione comunale fin dal dicembre 1948 presenta sotto ogni aspetto maggiori pregi rispetto alla vecchia sede e costituisce una residenza comoda degna e adeguata a tutti i servizi di quel comune.

« Non si vede quindi per qual motivo si dovrebbe abbandonare tale edificio che risponde allo scopo per cui è stato ricostruito per andare ad occupare la Rocca che secondo gli intendimenti del Ministero della pubblica istruzione avrebbe dovuto avere una diversa destinazione.

« Comunque questo Ministero non è competente a provvedere né a decidere in merito trattandosi di questione che non lo interessa direttamente.

« Il comune di Firenzuola potrà tuttavia prendere a suo carico e spese la decisione che riterrà del caso, d'intesa si comprende col Ministero della pubblica istruzione ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

PERRONE CAPANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere:

1°) se risponde al vero che la Sovrintendenza agli studi della Valle d'Aosta, sostituendosi sostanzialmente al Ministero della pubblica istruzione, ha diramato un'ordinanza sui trasferimenti, che non integra (come la legge consente), ma altera (ciò che

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1950

non è consentito) quella 18 marzo 1950, numero 24045/15, emessa dal Ministero stesso;

2°) se non crede che, dopo l'approvazione della legge 26 febbraio 1948, n. 4, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, il precedente decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 365, debba considerarsi superato e abrogato, talché la Sovrintendenza suddetta non ha più diritto di richiamarvi, e di applicarlo, come frequentemente fa;

3°) se ritiene che sia tutt'oggi sostenibile la situazione scolastica caotica ed arbitraria che in Val d'Aosta si è andata determinando o, invece, non sia piuttosto urgente mettere ordine in quella situazione, riportandola nei limiti dello Statuto speciale con la esplicita notificazione dell'avvenuta abrogazione della su richiamata legge 11 novembre 194, n. 365, e la restituzione delle scuole dell'ordine elementare e medio allo Stato, o con la restaurazione di un Provveditorato agli studi di Aosta, o col passaggio delle scuole esistenti nella Valle alla data 11 novembre 1946, sotto la giurisdizione del Provveditorato di Torino ». (3055).

RISPOSTA. — « Le disposizioni contenute nell'ordinanza sui trasferimenti degli insegnanti elementari, emanata recentemente dalla Sovrintendenza agli studi della Valle d'Aosta, sono ormai da ritenersi superate dai fatti, in quanto, in seguito ad accordi intervenuti fra il Ministero e la Valle stessa, l'ordinanza in parola è stata modificata, subito dopo la sua emanazione, in modo soddisfacente per il Ministero, la regione e gli insegnanti interessati.

« Per quanto concerne poi l'applicabilità del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 365, si deve notare che il provvedimento stesso figura fra quelli sottoposti all'esame delle Camere per conversione in legge e che, pertanto, in tale sede potrà avere larga possibilità di discussione ».

Il Ministro
GONELLA.

PINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se e quando intende soddisfare gli impegni assunti dal Provveditorato agli studi di Messina verso il personale comandato a presiedere le Commissioni esaminatrici per gli esami di compimento superiore ed inferiore. Si tratta di alcune centinaia di insegnanti i quali, avendo prestato

il servizio predetto nelle sessioni degli anni scolastici 1947-48 e 1948-49, attendono ancora quanto loro compete, per indennità, diarie, rimborso spese, ecc., e che il signor Provveditore ha dichiarato di non poter pagare perché il Ministero non invia i fondi necessari o li invia in misura insufficiente ». (2683).

RISPOSTA. — « Per poter liquidare le competenze dovute al personale comandato a presiedere le Commissioni esaminatrici per gli esami di compimento superiore e inferiore, il Ministero ha già rivolto al Tesoro la richiesta di una maggiore assegnazione di fondi, dato che le precedenti assegnazioni non furono sufficienti a coprire le richieste di tutti gli Uffici scolastici.

« Non appena i suddetti maggiori fondi saranno concessi — e il Ministero non mancherà di esercitare le necessarie premure presso gli organi finanziari — sarà provveduto, senza indugio, alla liquidazione delle spettanze dovute al personale soprariferito ».

Il Ministro
GONELLA.

SALVATORE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — « Per conoscere i motivi che, hanno impedito il pagamento dei miglioramenti economici agli impiegati dell'U.N.S.E.A., miglioramenti già concessi agli statali ed agli impiegati di altri enti sin dal novembre 1948, giusta le disposizioni della legge 12 aprile 1949, n. 149, deliberati dal competente commissario ed approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

« Per conoscere altresì la causale del persistente ritardo nel pagamento degli stipendi mensili a detti impiegati, determinando grave disagio a ben settemila famiglie che vedono continuamente esposto a traversie il loro elementare diritto al pane quotidiano ». (2211).

RISPOSTA. — « A norma dell'articolo 9 della legge 12 aprile 1949, n. 149, gli Enti di diritto pubblico sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato possono estendere al personale dipendente i miglioramenti economici previsti dalla legge stessa, purché la situazione di bilancio e le disponibilità finanziarie di tali Enti consentano di fronteggiare la maggiore spesa.

« Infatti, l'ultimo comma del precitato articolo 9 esclude qualsiasi integrazione da parte dello Stato per la concessione degli aumenti di cui trattasi. »

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1950

« Ciò premesso, si deve far presente che la situazione dell'U.N.S.E.A. non soltanto non presenta alcuna possibilità finanziaria, essendo cessati i contributi (prevalente fonte di entrata) che l'Ente riscuoteva per ogni quintale di prodotto ammassato, ma già grava dal 1° ottobre 1949, interamente sul bilancio dello Stato, per la rilevante somma di oltre 4 miliardi annui.

« Per quanto riguarda il ritardo nel pagamento degli stipendi al personale del predetto Ufficio, si fa presente che, essendo stata soppressa l'accennata quota funzionale, si sono verificate difficoltà di finanziamento che hanno reso necessario il ricorso al credito bancario.

« Questo Ministero rendendosi conto del disagio in cui verrebbe a trovarsi il personale, qualora tale Ufficio nazionale dovesse essere soppresso, sta studiando l'adozione di idonei provvedimenti legislativi, con i quali sia possibile dare adeguata e soddisfacente soluzione ai vari problemi connessi con l'eventuale soppressione o trasformazione dell'U.N.S.E.A. ».

*Il Ministro dell'agricoltura
e delle foreste*

SEGNÌ.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se non è a conoscenza dello stato di quasi intrafficabilità in cui si presenta la strada provinciale che dalla statale Casilina oltre Cassino mena a Venafro (Campobasso) passando per San Pietro Infine (Caserta) e che, dalla fine della guerra è l'arteria unica del quotidiano traffico automobilistico del Molise a Roma e viceversa; se non risulta, nella fattispecie, che, nel tratto dalla Casilina al culmine, cosiddetto delle « Tre torri », tale strada è più una mulattiera che una rotabile, anche in grazia di cumuli di ghiaia allineati da molti mesi, ai suoi margini; se non ritenga pertanto, disporre la immediata esecuzione di opere radicali che mettano quella strada in condizioni adeguate alla importanza che essa ha assunto ed al fine di evitare possibili, malaugurati sinistri, laddove tra curve cieche e orridi burroni, pesanti automezzi sono costretti a transitare ogni giorno, con grave pericolo delle persone e delle cose ». (3114).

RISPOSTA. — « La strada provinciale che dalla statale Casilina oltre Cassino conduce a Venafro, attraverso San Pietro Infine è stata ripristinata e risulta in normali condizioni di

transitabilità per la parte che corre attraverso la provinciale di Campobasso.

« Nel tratto che dalla Casilina conduce alle « Tre torri », sono stati ricostituiti i più importanti ponticelli e qualche muro di sostegno; esistono ancora pochi ponti di minore importanza che non si sono ricostruiti per mancanza di fondi necessari.

« D'altra parte l'Amministrazione provinciale ha rimesso in pristino il capostrada con l'ordinaria manutenzione.

« Anzi da alcuni giorni l'Ufficio tecnico provinciale di Caserta ha disposto che i cumuli di pietrisco dei quali si fa espressa menzione siano sistemati nel più breve tempo in modo da non costituire più un intralcio al traffico.

« Infine per quanto riguarda il tronco di strada nell'interno dell'abitato di Venafro (Via Lucenteforte) la Sezione autonoma del Genio civile di Isernia ha provveduto fin dal 1947 alla sua riparazione, omettendo la cilindratura. Tale cilindratura, il ricarico del predetto tratto di strada interna e le conseguenti bitumature formano parte del complesso di opere previste nel programma di lavori da eseguirsi durante il corrente esercizio finanziario.

« Si deve quindi riconoscere che molto è stato fatto per ripristinare e facilitare il traffico lungo la strada di cui trattasi e che compatibilmente con le disponibilità di bilancio è intendimento di questo Ministero di proseguire nell'opera già intrapresa ».

Il Sottosegretario di Stato

CAMANGI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere quando il comune di Trivento possa sperare di vedere realizzate le seguenti opere, indispensabili alla vita di quell'importante centro del Molise, l'edificio scolastico, le fognature, la strada di circonvallazione. Per dette opere il comune stesso ha avanzato domanda per fruire dei benefici di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589 ». (3122).

RISPOSTA. — « La strada di circonvallazione del comune di Trivento non può essere finanziata ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, perché la legge stessa non prevede tale genere di opere.

« Non risulta invece pervenuta da parte del comune alcuna domanda per godere i benefici di cui alla legge anzidetta per i lavori di fognatura.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1950

« Ove peraltro tale domanda dovesse pervenire essa sarà presa nella dovuta considerazione in sede di formazione dei programmi esecutivi per l'esercizio 1950-51, per i provvedimenti che saranno possibili in rapporto alla disponibilità dei fondi ed in relazione alle numerose altre richieste pervenute.

« Per quanto riguarda infine la costruzione dell'edificio scolastico nel capoluogo del comune è stata invece presentata una domanda di contributo nella spesa di lire 79.200.000.

« La richiesta relativa sarà esaminata in concorso con le numerose altre domande dirette a conseguire gli stessi benefici e in rapporto alla disponibilità dei fondi assegnati per tale genere di opere in sede di formulazione del programma dei lavori da eseguirsi nel corrente esercizio finanziario ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.